



COMUNE DI TERNI
Direzione Economia e Lavoro-
Promozione del Territorio – Ambiente
Ufficio Interventi Urgenti di Sanità pubblica

Piazza M. Ridolfi, 31
05100 Terni

Tel. +39 0744 549.1
comune.terni@postacert.umbria.it

OGGETTO: Provvedimenti di limitazione della coltivazione e dell'allevamento all'aperto in località Prisciano a tutela della salute pubblica. Ordinanza contingibile e urgente in sostituzione della precedente Ordinanza n. 67571/2016.

IL SINDACO

Premesso che:

- il D.M. n. 468/2001 ha individuato il sito di interesse nazionale Terni- Papigno, e il successivo D.M. del 08/07/02 ha definito la perimetrazione del sito, delimitando le aree potenzialmente contaminate da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;
- dall'attuazione del Piano Regionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale e vegetale prodotti nel Sito di Interesse Nazionale Terni-Papigno, secondo quanto previsto da D.D. n. 8237/2011, D.G.R. n. 1780/2012 e D.D. n. 3887/2013 della Regione Umbria, sono emerse delle non conformità, a seguito delle quali l'Azienda USL Umbria 2 ha adottato azioni conseguenti, comprensive di ulteriori campionamenti di matrici di origine animale e vegetale nonché di acqua di pozzo destinata ad uso irriguo;
- il Tavolo tecnico istituito dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 510 del 20/04/2015 ha elaborato un Piano Operativo di Monitoraggio della filiera agroalimentare per gli anni 2015-2019, come progetto di sorveglianza dell'area della conca ternana rispetto all'inquinamento da diossine, pcb diossina-simili e metalli pesanti, attraverso il campionamento di matrici alimentari di origine animale e vegetale e di matrici ambientali;
- dalla summenzionata attività di monitoraggio sono emerse delle positività su campioni di uova e delle criticità su alcuni campioni di vegetali prelevati nelle zone di Prisciano e Cervara Alta, così come comunicato dalla Regione Umbria con nota prot. n. 80417 del 14/04/2016, ns. prot. n. 55827/2016, e tra i campioni di suolo dei superamenti delle CSC per campioni prelevati in Strada di Prisciano e Strada di Santa Filomena, come comunicato da Arpa Umbria con nota prot. 25105 del 18/12/2015, ns. prot. n. 171939/2015;
- la USL Umbria 2 con nota prot. n. 70985/2016, ns. prot. n. 55063/2016, in conseguenza degli specifici risultati di analisi, ha proposto al Sindaco del Comune di Terni l'emanazione di una apposita ordinanza finalizzata alla prevenzione della contaminazione delle matrici animali e vegetali nelle aree che l'Arpa avesse definito a maggior rischio di contaminazione, comprendenti almeno le zone di Prisciano e Cervara Alta, imponendo l'adozione di specifici accorgimenti per la coltivazione e l'allevamento di animali da cortile al coperto;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 98 del 04/05/2016, *“Monitoraggio della contaminazione nella conca ternana. Proposta aree critiche per approfondimento indagini”*, con la quale si dava mandato al Dirigente competente di predisporre, relativamente all’ area di Prisciano, di una apposita ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica dei cittadini ivi residenti, nelle more dell’implementazione del monitoraggio della contaminazione come richiesto al Tavolo tecnico istituito con la D.G.R. n. 510/2015;

Vista l’Ordinanza prot. n. 67571 del 06/05/2016 con cui è stato disposto il divieto di coltivazione all’aperto di prodotti ortofrutticoli per l’alimentazione umana o animale, nonché l’allevamento di animali all’aperto nella zona di Prisciano specificatamente individuate in apposita mappa, nonché la successiva prot. n. 110304 del 29/08/2017 che ha ampliato ad ulteriori aree l’efficacia del divieto;

Considerate le analisi conclusive elaborate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Marche-Umbria sui dati raccolti negli anni 2015/2019 relativi al monitoraggio stabilito dalla D.G.R. n. 510/2015, in cui *si suggerisce l’opportunità di proseguire le attività di controllo nell’area di studio*;

Tenuto conto delle successive interlocuzioni avute in merito con la USL Umbria 2, ed in particolare quanto riportato nella nota prot. n. 99963 del 20/05/2021, registrata al prot. n. 76482, in cui si specificava che le misure di prevenzione già attuate con l’Ordinanza Sindacale n. 67571/2016 potranno essere riviste alla luce di nuove indicazioni sullo stato di inquinamento dell’area in questione; evidenziato che nella suddetta nota si proponeva *“il mantenimento del divieto di allevamento all’aperto in località Prisciano”*, *“di liberalizzare la produzione e consumo dei prodotti frutticoli previo accurato lavaggio con acqua potabile”*, e, per precauzione, *“il mantenimento di una produzione protetta degli ortaggi (in serra) con un loro consumo sempre preceduto da un accurato lavaggio con acqua potabile”*;

Preso atto che rispetto a quanto sopra riportato, ad oggi non sono state comunicate ulteriori risultanze da parte di USL Umbria 2 relativamente alla situazione della contaminazione di cui trattasi, e che quindi questa Autorità non dispone di ulteriori e più precisi dati tali da modificare lo stato di massima cautela a tutela della popolazione, che quindi deve essere mantenuto;

2

Considerato conseguentemente che occorre mantenere misure straordinarie a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 7 della L. n. 241/1990, ai sensi del quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, consistenti nel caso di specie nella urgenza di tutelare immediatamente l’igiene pubblica, non viene comunicato l’avvio del procedimento.

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 67/2000,

Visto l’art. 650 c.p.,

Visto il Regolamento Locale di Igiene e Sanità Pubblica,

Dato che l’articolo 150 del Codice di Procedura Civile consente la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti,

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni di seguito specificati - in Loc. Prisciano e zone limitrofe - e a tutti coloro che fossero titolari di altro diritto di possesso, uso o godimento, a qualunque titolo esercitato:

- il divieto di coltivare all'aperto gli ortaggi destinati all'alimentazione umana o animale; tali prodotti potranno essere coltivati per il consumo umano o animale esclusivamente se costantemente mantenuti in serra per tutto il periodo di coltivazione, fino alla raccolta;
- i prodotti frutticoli potranno essere coltivati anche all'aperto, ma con obbligo di lavaggio accurato prima del consumo;
- il divieto di allevamento all'aperto di animali destinati al consumo;

I terreni interessati dal suddetto divieto sono identificati nel Catasto Terreni del Comune di Terni: al **F. 89**, pp. 33, 35, 38, 41, 42, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 161, 163, 164, 182, 183, 185, 191, 192, 193, 196, 200, 203, 217, 223, 225, 241, 242, 243, 261, 265, 266, 267, 284, 285, 286, 287, 291, 304, 305, 368, 370, 374, 375, 376, 388, 405, 406, 418, 419, 426, 428, 429, 430, 451, 452, 456, 464, 465; al **F. 90**, pp. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 118, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 133, 169, 170, 171, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 264, 265, 266, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 316, 319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 365, 369, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 403, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 417, 419, 420, 421, 429, 430, 431, 434, 481, 488, 490, 491, 492, 505, 515, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 572, 579, 580, 581, 582, 592, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 619, 626, 627, 630, 631, 634, 640, 643, 644, 645, 646, 647, 653, 654, 655, 659, 660, 661, 662, 694, 695, 696, 700, 735, 747, 748, 749, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 763, 767, 772, 776, 777, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 833, 840, 859, 860, 866, 868, 869, 876, 885, 886, 887, 889, 890, 892, 895, 896, 897, 899, 900, 903, 923, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 938, 940, 942, 953, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 996, 997, 998, 1041, 1045, 1049, 1051, 1054, 1057, 1061, 1087, 1089, 1092, 1095, 1101, 1113, 1114, 1116, 1117, 1126, 1129, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1153, 1156, 1157, 1164, 1175, 1177, 1180, 1181, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1197, 1198, 1200, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1232, 1233, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1258, 1307; **F. 91**, pp. 3, 6, 7, 113, 143, 144, 201, 276, 278, 279, 320, 323, 412, 413, 429, 433, come ulteriormente evidenziato nella mappa allegata alla presente ordinanza.

INVITA

Tutti i proprietari dei terreni ricompresi nell'area urbana di Terni ed esterni alle aree sopra individuate, ove destinati alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli ad uso personale, di adottare, quale buona pratica igienico-sanitaria, il lavaggio accurato dopo la raccolta o comunque prima del consumo alimentare; a tal fine si segnala la seguente procedura, comunque sempre consigliata dal Ministero della Salute (<https://www.salute.gov.it/resources/static/primopiano/alimenti/precauzioni.pdf>):

Verdura e frutta vanno sempre lavate prima del consumo;

per il lavaggio della verdura è consigliabile l'uso di abbondante acqua fredda in cui sia stato sciolto bicarbonato (è sufficiente un cucchiaino per litro d'acqua);

è preferibile che la frutta venga consumata sbucciata; qualora ciò non sia possibile è opportuno che, durante il lavaggio, la buccia venga strofinata con una spazzolina pulita da usare solo per alimenti.

DISPONE

- La revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali n. 67571/2016 e n. 110304 del 29/08/2017, da intendersi sostituite e aggiornate dalla presente Ordinanza;
- La notificazione della presente Ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.
- È fatto salvo ogni ulteriore potere di conformazione dell'attività economica privata.

Il Comando di Polizia Locale, la USL Umbria 2, l'ARPA Umbria e gli altri Organi di vigilanza sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza è punito con la sanzione prevista dall'art. 650 del codice penale.

L'Ufficio Interventi urgenti di sanità pubblica del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni; presso i predetti uffici, siti in Terni Corso del Popolo n. 30, è possibile prendere visione degli atti del procedimento.

Si informa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

